

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	152
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	159
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 10.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo della proposta di legge, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Servodio ha svolto la relazione introduttiva. Avverte quindi che la relatrice ha presentato una motivata proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, che nelle premesse formula considerazioni che condivide. Rileva semmai che tali considerazioni avrebbero potuto essere formulate come vere e proprie osservazioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), considerata l'importanza per il settore agricolo delle

modifiche legislative contenute nel testo in esame, preannuncia che il suo gruppo voterà a favore del parere proposto dalla collega Servodio.

Viviana BECCALOSSI (PdL), tenuto conto del fatto che il provvedimento in esame è atteso dal mondo agricolo, soprattutto ma non solo per la parte relativa agli essiccatoi, preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo, manifestando apprezzamento per il lavoro rapido e puntuale della relatrice.

Carlo NOLA (PdL) sottolinea l'importanza dell'articolo 12 del testo in esame, che dà sollievo agli agricoltori altrimenti oberati da una normativa eccessivamente onerosa in tema di emissioni degli impianti di essiccazione, venendo conto alle necessità segnalate anche dall'Ente nazionale risi, di recente visitato da una delegazione della Commissione.

Apprezza inoltre anche le disposizioni in materia di trasporto di rifiuti propri da parte degli imprenditori agricoli professionali, che a determinate condizioni non è considerato svolto a titolo professionale e di conseguenza non vincola i medesimi imprenditori all'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), pur riconoscendo l'importanza delle modifiche alle norme in materia di essiccatoi, richieste anche nel corso della visita al centro ricerche dell'Ente nazionale risi, fa presente che la deroga riguarda solo gli impianti minori. A suo giudizio, sarebbe invece necessario trovare anche per gli impianti di maggiori dimensioni una soluzione meno rigida e più vicina alle esigenze delle aziende, che continuano ad essere al centro delle attenzioni di una burocrazia oppressiva, mentre, specialmente in un periodo di grave congiuntura economica, dovrebbero vedersi risolti disagi e oneri. In tale direzione, chiede di inserire nel parere una specifica condizione.

Giuseppe RUVOLO (PT), rilevando che il testo in esame evidenzia una sensibilità

intorno ad alcune tematiche di grande rilievo per il settore agricolo, preannuncia l'espressione del voto favorevole del suo gruppo.

Sandro BRANDOLINI (PD) manifesta apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, che sottolinea anche l'importanza di alcune questioni fondamentali per il mondo agricolo, in relazione alle quali aveva predisposto anche specifici emendamenti presso la Commissione di merito. Preannuncia conclusivamente l'espressione di voto favorevole del suo gruppo, auspicando una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Giuseppina SERVODIO (PD), *relatore*, condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fogliato in merito all'articolo 12, ma invita a considerare anche l'esigenza di concludere in tempi brevi l'*iter* del provvedimento, giunto ormai alla sua terza lettura. Precisa in proposito che proprio per tale ragione, pur avendo rilevato alcuni aspetti critici del testo in esame, ha ritenuto preferibile inserire alcune sottolineature nelle premesse del parere piuttosto che formularle come osservazioni o condizioni. Auspica in ogni caso che sulle medesime questioni, e in particolare sull'articolo 12, si possano compiere in futuro ulteriori passi in avanti.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 10.15.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 novembre scorso la relatrice Beccalossi ha svolto la relazione introduttiva e che l'esame è proseguito nella seduta del 22 novembre.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricorda che i gruppi hanno manifestato un orientamento favorevole all'ulteriore *iter* della proposta di legge, nel testo già approvato dal Senato. Ricorda in particolare che la Commissione aveva già svolto un ciclo di audizioni sul sistema di etichettatura anticontraffazione di cui all'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che l'articolo 2 del testo in esame rende volontario e facoltativo per i produttori, venendo incontro alle criticità segnalate dagli operatori del settore.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, prendendo atto dell'orientamento dei gruppi, che non intendono presentare emendamenti, propone di proseguire nell'esame richiedendo il parere delle competenti Commissioni sul testo già approvato dal Senato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Sebastiano FOGLIATO (LNP), Anita DI GIUSEPPE (IdV) e Giuseppe RUVOLO (PT) dichiarano l'assenso dei rispettivi gruppi sul percorso indicato dal Presidente.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha proceduto a un ciclo di audizioni informali, che si sono svolte nelle sedute del 21, 27 e 28 novembre scorso. Nella medesima seduta del 28 novembre il relatore Oliverio ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda poi che – come stabilito in sede di programmazione dei lavori – nella giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative alla proposta di legge C. 5565, già approvata dal Senato, che si intende scelta come testo base.

La Commissione conviene.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

Ricorda quindi che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso un orientamento generalmente favorevole a portare all'approvazione il testo trasmesso dal Senato, così da evitarne una terza lettura, anche a prescindere dalle esigenze di modifica segnalate nel corso delle audizioni.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ricorda che i soggetti auditi hanno formulato numerose osservazioni meritevoli di accoglimento. Tuttavia, a suo avviso, se si intende pervenire in tempi utili all'approvazione definitiva della legge, appare opportuno il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, così da poter avviare subito le procedure per il trasferimento

alla sede legislativa del testo già approvato dal Senato. In tal senso rivolge un invito ai colleghi che hanno presentato emendamenti, ricordando che gli stessi potranno essere trasformati in ordini del giorno da presentare nel corso della discussione in sede legislativa.

Teresio DELFINO (UdCpTP) accoglie l'invito del relatore, dichiarando di ritirare tutti gli emendamenti presentati. Osserva infatti che in questa fase finale della legislatura, se si vuole conseguire il risultato di una nuova legge, appare preferibile confermare il testo trasmesso dal Senato, al di là del merito delle proposte emendative, che pure meriterebbero di essere approvate.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) sottolinea che gli emendamenti presentati dal suo gruppo traggono origine dalle osservazioni formulate dai soggetti auditi, che comprendevano sia le organizzazioni di categoria sia gli organismi di controllo. Ritiene tuttavia fondate le considerazioni svolte dal relatore e dichiara pertanto di ritirare gli emendamenti, riservandosi di presentare eventuali ordini del giorno ai fini della successiva discussione in sede legislativa.

Carlo NOLA (PdL), nel ricordare di aver presentato emendamenti su aspetti essenziali del provvedimento, osserva che la Commissione deve valutare se ritiene prioritario approvare subito in via definitiva il testo del Senato oppure emendarlo. Osserva al riguardo che vi è certamente la disponibilità dei gruppi a richiedere il trasferimento alla sede legislativa. Si rimette alle valutazioni del suo gruppo circa eventuali modifiche da apportare al testo.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) sottolinea che la Commissione sta esaminando uno dei pochi provvedimenti che potranno diventare legge su iniziativa del Parlamento, che non si è limitato in questo caso a convertire i decreti-legge del Governo. Per questo motivo, riterrebbe opportuno che

anche la Camera possa dare un suo contributo alla definizione del testo.

In particolare, ritiene necessario, nel quadro della nuova disciplina della filiera, rafforzare i controlli, adeguando gli organismi a ciò deputati, come proposto dall'emendamento all'articolo 14 da lui presentato insieme con il Presidente Russo.

In proposito, sottolinea che l'approvazione di emendamenti al testo del Senato potrebbe richiedere tempi non lunghi per la terza lettura, se ci sarà l'impegno di tutti i gruppi a concentrarsi sulle modifiche essenziali.

Giuseppe RUVOLO (PT) sottolinea che il settore oleario sta soffrendo una fase di gravi difficoltà, anche sotto il profilo dei prezzi, e richiede pertanto una urgente risposta delle istituzioni. Nel merito, certamente si sarebbe potuto fare di più, ma a questo punto ritiene preferibile accogliere con senso di responsabilità le indicazioni del relatore.

Viviana BECCALOSSO (PdL) osserva che dal punto di vista dei contenuti la Commissione avrebbe potuto apportare alcune modifiche al testo approvato dal Senato, come emerso nel corso delle audizioni. Tuttavia, se si vuole conseguire il risultato di una nuova legge, occorre anche tener conto della situazione che si determina a fine legislatura e che potrebbe compromettere l'*iter* complessivo del provvedimento, anche se in astratto potrebbero sembrare necessari tempi limitati per un eventuale ritorno del testo al Senato. Il suo gruppo, che con alcuni suoi membri ha presentato emendamenti, conviene pertanto sull'opportunità di ritirarli, presentando eventuali ordini del giorno nel corso della successiva discussione in sede legislativa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, ringrazia i colleghi che hanno ritenuto di condividere le preoccupazioni da lui manifestate.

Chiede pertanto al collega Fogliato, in particolare, di valutare l'opportunità di un

ritiro degli emendamenti del gruppo, in una valutazione complessiva del testo e dell'apparato sanzionatorio che esso prevede.

Invita anche i colleghi oggi non presenti ad una riflessione sull'utilità di ritirare emendamenti che potrebbero compromettere l'iter complessivo del provvedimento.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, riassumendo il senso del dibattito, ritiene che la Presidenza possa procedere alla verifica della disponibilità dei presentatori degli emendamenti a ritirarli. Se tutti gli emendamenti saranno ritirati, si potrebbe procedere senza indugio all'avvio delle procedure per la verifica dei presupposti per il trasferimento alla sede legislativa del progetto di legge già approvato dal Senato. Se ciò non accadrà, l'esame potrebbe proseguire con le ordinarie modalità.

La Commissione conviene con le indicazioni del Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato dato conto della conclusione dei lavori del Comitato ristretto, che ha predisposto un testo unificato sul quale si è aperto il dibattito. Ricorda altresì che tale testo è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, sottolinea che il testo unificato elaborato in

sede di Comitato ristretto è risultato ampiamente condiviso, pur se rimangono aperte alcune questioni, emerse chiaramente nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri. Per parte sua, si dichiara disponibile alla soppressione dell'articolo 7, se ciò potrà facilitare l'ulteriore iter del provvedimento e il suo trasferimento alla sede legislativa.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, fa presente che a questo punto si potrebbero seguire due diversi percorsi per l'iter del testo unificato: procedere alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e procedere al relativo esame ovvero rinunciarvi, dando eventualmente mandato alla relatrice di definire, d'intesa con i gruppi, alcune ulteriori modifiche al testo.

Carlo NOLA (PdL), precisando che non intende creare ostacoli all'iter del provvedimento, deve ribadire che il testo unificato non recepisce i contenuti della sua proposta di legge, che ritiene importanti e che invita i colleghi a valutare attentamente. A suo avviso, è in ogni caso possibile procedere al trasferimento alla sede legislativa, risultando prioritario pervenire all'approvazione della legge.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che un provvedimento sui danni causati alle imprese agricole dalla fauna selvatica non appare utile ed efficace se sprovvisto di adeguate risorse finanziarie. In questo senso, prende atto dell'intento di sopprimere l'articolo 7 e rileva che le risorse del Fondo di solidarietà nazionale devono sopperire a molte altre esigenze, mentre altre importanti misure non sono concretamente finanziate.

Sottolinea quindi che la Commissione deve risolvere la questione dei profili finanziari del provvedimento sentendo il Governo, sul quale ricade la responsabilità di fornire una risposta sul punto.

Susanna CENNI (PD) ricorda che il Comitato ristretto ha lavorato sulla base di un'ampia condivisione dell'obiettivo di

fondo dell'intervento legislativo, che è quello di fornire adeguati strumenti agli agricoltori danneggiati dalla fauna selvatica. In tale direzione, il Comitato ha esaminato diverse proposte, anche innovative, ma ha dovuto prendere atto della difficoltà di individuare risorse finanziarie adeguate. Ricorda in proposito che anche il provvedimento in tema di biodiversità agraria, pur privato di qualsivoglia misura finanziaria, si è arenato sugli scogli della Commissione Bilancio.

Rileva quindi che si può anche tentare di arrivare all'approvazione del provvedimento in sede legislativa, ma esprime il timore che il mondo agricolo possa valutare negativamente un testo siffatto, che non fornisce risposte concrete, ovvero risorse finanziarie per la prevenzione e il risarcimento dei danni. Invita in conclusione i gruppi a valutare ulteriormente tale questione.

Sandro BRANDOLINI (PD) invita i gruppi a procedere celermente alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Ciò non comporta una chiusura ad ulteriori modifiche del testo, che potrebbero essere valutate proprio nel corso della discussione che si svolgerà in quella sede.

Per parte sua, pur comprendendo l'intento di non modificare la legge n. 157 del 1992, ritiene necessarie alcune ulteriori disposizioni al fine, per esempio, di consentire il prelievo selettivo degli ungulati anche sui terreni coperti di neve.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, ricorda che il Comitato ristretto si è proposto l'obiettivo di ovviare alle difficoltà registratesi nell'applicazione delle norme vigenti, in ogni caso senza modificare la legge n. 157 del 1992.

Dichiara quindi di concordare con la collega Cenni, ritenendo quasi umiliante per la Commissione non riuscire a portare avanti provvedimenti ritenuti necessari. Invita in tal senso i gruppi ad impegnarsi fortemente per ottenere la disponibilità di risorse finanziarie a sostegno del provvedimento in esame, che riveste carattere emergenziale per molte aree ad alta vo-

cazione agricola. In questo senso, ribadendo la disponibilità alla soppressione dell'articolo 7, se ritenuta necessaria, invita a procedere subito alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa e a riservarsi eventuali ulteriori emendamenti in una fase successiva dell'*iter*.

Teresio DELFINO (UdCpTP) fa presente che l'esame del testo presso la Commissione Bilancio potrebbe risultare non facile. Pertanto, teme che l'eventuale approvazione di emendamenti in sede legislativa, poiché potrebbe comportare la necessità di acquisire su essi il parere della Commissione Bilancio, rischi di creare ulteriori difficoltà. Ritiene pertanto preferibile attendere qualche giorno per avviare le procedure per il trasferimento alla sede legislativa, procedendo nel frattempo ad una conclusiva definizione del testo.

Giuseppina SERVODIO (PD) fa presente che, nel corso della discussione in sede legislativa, la votazione di emendamenti deve essere preceduta dall'acquisizione su di essi dei pareri delle altre Commissioni. Nel chiedere alla Presidenza conferma di quanto dichiarato, esprime la preoccupazione che tale percorso possa produrre eccessivi ritardi nell'*iter* del provvedimento.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) ritiene che portare avanti un provvedimento non sostenuto da adeguate risorse finanziarie sia una presa in giro per gli agricoltori che subiscono danni a causa della fauna selvatica. In questo senso, il suo gruppo sarebbe contrario al trasferimento alla sede legislativa del testo in esame.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, la proposta di trasferimento alla sede legislativa che il Presidente della Camera sottopone all'Assemblea deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dal-

l'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonché delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 (pareri cosiddetti « rinforzati »). Inoltre, in base all'articolo 94, comma 3, del regolamento, nelle Commissioni in sede legislativa gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro; la stessa procedura si applica per tutti i pareri cosiddetti « rinforzati ».

Osserva pertanto che ragioni di economia procedurale suggerirebbero di definire

il testo prima di procedere alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa, per evitare la riapertura di fasi consultive.

In questo senso, ritiene che non vi siano le condizioni per arrivare oggi a una conclusiva decisione circa l'ulteriore *iter* del provvedimento, il cui esame dovrà pertanto essere rinviato. Propone in ogni caso di dare mandato alla relatrice di lavorare con i gruppi in via informale per mettere a punto eventuali ulteriori perfezionamenti del testo, da sottoporre alla Commissione in tempi brevi, anche entro la settimana in corso.

La Commissione conviene con il percorso indicato dal Presidente.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge Lanzarin ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale » (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4240-B), trasmesso dalla VIII Commissione,

considerato che:

il provvedimento è divenuto il contenitore di una serie di modifiche della normativa vigente, e in particolare del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale), rispondenti a richieste da tempo avanzate dagli operatori interessati e motivate in primo luogo dall'obiettivo di adattare le norme alle esigenze concrete di funzionamento e di efficienza emerse nella esperienza applicativa; ulteriori modifiche sono poi riconducibili a esigenze tecniche ovvero al necessario coordinamento con le innovazioni normative successivamente intervenute;

l'articolo 16, comma 4, introduce misure di semplificazione degli adempimenti delle imprese agricole relative al trasporto e alla tracciabilità dei propri rifiuti;

l'articolo 16, comma 5, introduce una disciplina speciale applicabile nelle isole minori (con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti), per l'utilizzo, presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, di paglia, sfalci e

potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Si tratta di una disposizione di buon senso, che considera realisticamente le difficoltà del trattamento dei rifiuti in tali territori;

sottolineato tuttavia che:

l'articolo 4 riformula la norma vigente che stabilisce i casi di esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del codice ambientale e, in particolare, la fattispecie relativa a materiale fecale, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura e al materiale derivante dalla manutenzione delle aree verdi urbane. Al riguardo, premesso che il testo vigente appare in realtà più coerente con la formulazione della direttiva 2008/98/CE, si osserva che il testo approvato dal Senato suscita perplessità maggiori – rispetto a quello approvato dalla Camera – dal punto di vista della chiarezza del dettato normativo e della compatibilità con la normativa europea. Infatti, viene trattato a parte il materiale derivante dalla manutenzione del verde urbano, richiedendo solo per questo alcuni requisiti che dovrebbero invece essere posseduti da tutti i materiali indicati nella disposizione;

l'articolo 12, concernente il regime degli essiccatoi agricoli, produrrà positive

ricadute per le imprese agricole che gestiscono tali impianti, che potranno giovare di specifiche e opportune misure di deroga o di semplificazione in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Si segnala tuttavia che, come inizialmente previsto, sarebbe opportuno ampliare il regime di deroga a tutti gli essiccatoi cerealicoli, in ragione del periodo limitato di funzionamento nel corso dell'anno;

L'articolo 23 interviene sull'articolo 20 della legge n. 217 del 2011, che attribuisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa

all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, inserendo tra i ministri proponenti i relativi decreti legislativi anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, pur condividendo il merito della modifica proposta, si osserva che tale delega è stata già esercitata con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che è stato in ogni caso adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* nel campo visivo anteriore del recipiente, *aggiungere le seguenti:* in prossimità della denominazione di vendita e con la medesima rilevanza cromatica;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della denominazione di vendita degli oli di oliva vergini.;

c) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

1. 3. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta informazione del consumatore. Al fine di garantire maggiore trasparenza per i produttori e per i consumatori vi è l'obbligo di introdurre nel-

l'etichetta l'indicazione del Paese e della regione d'origine o di provenienza dell'olive.

1. 1. Messina, Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio oli di oliva vergini non etichettati in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

1. 2. Negro, Rainieri.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) *al comma 1-ter:*

1) le parole: « La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « La verifica è effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-ter.1 con il seguente:*

1-ter.1. La verifica delle caratteristiche organolettiche è effettuata ai sensi dell'al-

legato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91, e successive modificazioni;

c) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.2, alinea, sostituire le parole:* in base alle seguenti modalità: *con le seguenti:* in base alle modalità indicate nell'allegato 1-bis del regolamento n. 2568/91/CEE, e successive modificazioni.;

d) *al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

e) *al comma 1, lettera b), sopprimere i capoversi 1-ter.3 e 1-ter.4;*

f) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.5, lettera d), sostituire le parole:* della preparazione e della codificazione dei campioni *con le seguenti:* della determinazione delle caratteristiche organolettiche.;

g) *al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter.5, sopprimere la lettera g).*

2. 1. Paolo Russo.

ART. 3.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

* **3. 1.** Catanoso.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

* **3. 7.** Brugger.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

* **3. 13.** Nola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: « minore o uguale a 30 mg/kg », sono sostituite dalle seguenti: « minore o uguale a 40 mg/kg ».

* **3. 14.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

** **3. 2.** Catanoso.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

** **3. 8.** Brugger.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**** 3. 15.** Nola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**** 3. 16.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: « Il superamento dei valori », sono inserite le seguenti: « , all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione, ».

**** 3. 25.** Delfino, Naro.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

***** 3. 5.** Catanoso.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

***** 3. 11.** Brugger.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

***** 3. 17.** Nola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 43, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avvio del piano straordinario di sorveglianza non impedisce, comunque, l'utilizzo della dicitura di cui al primo periodo e la commercializzazione del prodotto fino al termine del procedimento ».

***** 3. 18.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

****** 3. 4.** Catanoso.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

****** 3. 10.** Brugger.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

**** **3. 19.** Nola.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

**** **3. 20.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni, *con le seguenti:* per le campagne di commercializzazione.

**** **3. 26.** Delfino, Naro.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

***** **3. 3.** Catanoso.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

***** **3. 9.** Brugger.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

***** **3. 21.** Nola.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

***** **3. 22.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sostituire le parole: per gli anni 2013, 2014 e 2015, *con le seguenti:* per gli anni 2014 e 2015.

***** **3. 27.** Delfino, Naro.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, sostituire le parole: analisi degli oli di oliva vergini *con le seguenti:* analisi degli oli di oliva extravergini *e le parole:* ricerca del contenuto di alchil esteri più metil alchil esteri *con le seguenti:* ricerca del contenuto di metil ed etil esteri degli acidi grassi.

3. 28. Paolo Russo.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

***** **3. 6.** Catanoso.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

***** **3. 12.** Brugger.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

***** **3. 23.** Nola.

Al comma 1, capoverso 1-bis.1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita sezione del portale

internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

***** **3. 24.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 4.

Al comma 3, sostituire le parole: oli di oliva diversi dagli oli extravergini *con le seguenti:* oli di oliva diversi dagli oli vergini e le parole: valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine con le seguenti: valutazione organolettica degli oli di oliva vergini.

4. 1. Paolo Russo.

ART. 6.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: 49-ter *con la seguente:* 49-quater *e al capoverso sostituire la parola:* 49-quater *con la seguente:* 49-quinquies.

6. 1. Paolo Russo.

ART. 7.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono possedere idoneo dispositivo di chiusura antirabbocco in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che tale dispositivo sia alterato e devono essere etichettati conformemente alla normativa vigente.

3. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto.

7. 7. Paolo Russo.

Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

***** **7. 1.** Catanoso.

Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

***** **7. 2.** Brugger.

Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

***** **7. 3.** Nola.

Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

***** **7. 4.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 2, dopo le parole: Gli oli di oliva vergini, *inserire le seguenti:* ed extravergini.

***** **7. 6.** Delfino, Naro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la parola:* chiusura *inserire la seguente:* antirabbocco;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto;

c) *sopprimere il comma 4.*

7. 5. Negro, Rainieri.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la parola: impedire *aggiungere le seguenti:* l'abuso di posizione dominante.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dall'Agenzia delle dogane con *le seguenti:* dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori.

8. 2. Paolo Russo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni, in particolare dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane, o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, presenta annualmente al Parlamento europeo una propria relazione.

8. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: previo parere obbligatorio e vincolante del comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

9. 1. Paolo Russo.

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del danaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

14. 1. Paolo Russo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto alle frodi commesse nella filiera degli oli di oliva vergini e extravergini, nonché la tutela della salubrità del territorio rurale e la lotta alle contraffazioni dei prodotti agroalimentari e agroambientali a garanzia della qualità, attraverso anche l'attività di controllo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agroalimentare e agroambientale. Il comparto svolge la propria attività sul territorio nazionale attraverso la costituzione dei Reparti agroalimentari e agroambientali del Corpo forestale dello Stato coordinati dal Nucleo agroalimentare e forestale (NAF), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 marzo 2001, n. 49.

14. 2. Paolo Russo, Fogliato.

ART. 15.

Al comma 1, dopo il numero: 474, inserire i seguenti: 515 e 516.

15. 2. Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 1, dopo le parole: nel settore degli oli di oliva vergini *aggiungere le seguenti:* salvo i casi di accertato ravvedimento attivo.

15. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

ART. 16.

Sopprimerlo.

* **16. 6.** Catanoso.

Sopprimerlo.

* **16. 11.** Brugger.

Sopprimerlo.

* **16. 12.** Nola.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 16. 1.** Catanoso.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 16. 7.** Brugger.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 16. 13.** Nola.

Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

***** 16. 2.** Catanoso.

Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

***** 16. 8.** Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

***** 16. 14.** Nola.

Al comma 2, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

***** 16. 18.** Delfino, Naro.

Sopprimere il comma 3.

****** 16. 5.** Catanoso.

Sopprimere il comma 3.

****** 16. 10.** Brugger.

Sopprimere il comma 3.

****** 16. 15.** Nola.

Sopprimere il comma 3.

****** 16. 20.** Paolo Russo.

Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

******* 16. 3.** Catanoso.

Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

******* 16. 9.** Brugger.

Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

******* 16. 16.** Nola.

Al comma 3, sostituire le parole: 3.000 euro, con le seguenti: 1.500 euro.

******* 16. 19.** Delfino, Naro.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

******* 16. 4.** Catanoso.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: , nonché la sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

******* 16. 17.** Nola.

ART. 17.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **17. 1.** Catanoso.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **17. 2.** Nola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge entra in vigore il diciottesimo mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* **17. 3.** Di Giuseppe, Messina, Rota.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni della presente legge si applicano decorso un anno dalla data della sua entrata in vigore.

17. 4. Paolo Russo.